



Corte III
C-6129/2009
{T 0/2}

Sentenza del 18 febbraio 2010

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A. _____,
ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (decisione
del 4 settembre 2009).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:**1.**

Il 4 settembre 2009, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l'opposizione del 16 marzo 2009 dell'interessata ed ha confermato la decisione del 2 marzo 2009 mediante la quale ha respinto la domanda di rendita di vecchiaia inoltrata dall'interessata.

2.

Il 23 settembre 2009, l'interessata ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale una dichiarazione di ricorso contro la decisione su opposizione resa dalla CSC il 4 settembre 2009.

3.

Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 85^{bis} cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla CSC.

4.

4.1 Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 28 ottobre 2009 (notificata al più tardi il 22 dicembre 2009 secondo la dichiarazione della ricorrente; cfr. risultanze processuali, e in particolare gli estratti di La Poste Suisse [doc. TAF 8]), ha invitato l'insorgente a regolarizzare la dichiarazione di ricorso del 23 settembre 2009, nel senso dei motivi (art. 52 cpv. 2 PA), nel termine di 14 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della menzionata decisione incidentale, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA).

4.2 Riguardo al requisito di sufficienti motivi e conclusioni di un ricorso, questo Tribunale ha osservato, nella citata decisione incidentale, che benché non si possa assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso proposto da un privato che procede personalmente, occorre comunque, da un lato, che nel ricorso sia spiegato, anche se

in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato, che sia indicato cosa si chiede (conclusioni) in caso d'accoglimento del ricorso stesso (sentenza del Tribunale federale 9C_553/2008 del 6 luglio 2009; DTF 117 la 126 consid. 5 nonché DTF 117 la 297 consid. 2).

5.

Il termine assegnato alla ricorrente per presentare un atto ricorsuale nel senso indicato nella decisione incidentale del 28 ottobre 2009 di questo Tribunale è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).

6.

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

7.

Non si prelevano spese processuali (art. 85^{bis} cpv. 2 LAVS).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif.)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico:

La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: